

ALLEGATO "A"

all'atto n. 4783 di rep.

n. 2695 di raccolta



-----STATUTO-----

-----TITOLO I-----

-----DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA-----

Art. 1-----

E' costituita tra Enti Pubblici Territoriali una societa' a  
responsabilita' limitata con la denominazione "AZIENDA SERVIZI  
AMBIENTALI Societa' a Responsabilita' Limitata", in sigla  
"A.S.A. srl". La partecipazione di soci privati non potra'  
comunque essere prevalente.

Art. 2-----

La societa' ha sede in Corinaldo (AN).  
La societa' potra' istituire e sopprimere eventuali sedi  
secondarie, filiali, agenzie, uffici, rappresentanze,  
depositi, stabilimenti e magazzini.

Il domicilio per i Soci, per cio' che concerne i loro rapporti  
con la societa' e', a tutti gli effetti di legge, quello  
risultante dal libro dei Soci.

Art. 3-----

La durata della societa' e' stabilita al 31/12/2043.

-----TITOLO II-----

-----OGGETTO SOCIALE-----

Art. 4-----

La societa' ha per oggetto la gestione di discariche dei  
rifiuti ed in particolare della discarica di proprieta' del  
Comune di Corinaldo (AN), situata nel territorio comunale in



localita' San Vincenzo.-----

Tale gestione comprende l'attivita' di stoccaggio, smaltimento e recupero dei rifiuti solidi urbani, dei rifiuti assimilati ed assimilabili conferiti da soggetti pubblici e privati.----

Comprende, altresi', l'attivita' di progettazione, realizzazione, gestione di servizi e manutenzione di impianti ed opere accessorie e funzionali o complementari alle attivita' relative al ciclo integrato dei rifiuti.-----

La Societa' potra' realizzare e gestire le attivita' di cui sopra direttamente, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma, potendo altresi' effettuare delle attivita' a seguito di richiesta di terzi, siano essi Enti pubblici o privati anche Soci.-----

La Societa' potra' inoltre promuovere la costituzione e/o assumere, ai fini di stabile investimento e non di mero collocamento presso terzi, sia direttamente che indirettamente anche con societa' collegate, interessenze e partecipazioni in altre societa' od imprese, consorzi e ogni altra forma associativa, costituite e costituende, sia italiane che estere, previste dalla legge ovvero costituire societa' dalla stessa controllate, aventi oggetto analogo o connesso al proprio; il tutto nei limiti e nel rispetto delle leggi vigenti, ivi incluse la Legge 1/91, il Dlgs. 385/93 e il Dlgs. 415/96 (Eurosir).-----

La Societa' potra' anche entrare in associazioni temporanee di



imprese, assumere ed affidare appalti, lavori e servizi,  
gestire beni, complessi di beni e di strutture di terzi. La  
Societa' potra' inoltre rilasciare e/o ottenere fideiussioni,  
cauzioni, avalli ed ogni altra garanzia, concedere pegni ed  
ipoteche ed in genere prestare garanzie reali e personali,  
altresi' compiere tutte le operazioni di carattere tecnico,  
commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare, bancario e  
finanziario, ritenute necessarie ed utili per l'esercizio  
dell'oggetto sociale ed il raggiungimento degli scopi sociali.

-----TITOLO III-----

-----CAPITALE SOCIALE-----

Art. 5-----

Il capitale sociale e' determinato in Euro 25.000,00  
(venticinquemila/00).-----

Art. 6-----

Le quote di capitale della societa' sono trasferibili a terzi,  
salvo il gradimento motivato dell'Assemblea che delibera, a  
maggioranza assoluta, l'ammissibilita' del nuovo socio, tenuto  
conto anche di quanto previsto all'art. 1 del presente  
Statuto.-----

-----TITOLO IV-----

-----ASSEMBLEE E DELIBERAZIONI-----

Art. 7-----

L'Assemblea dei soci e' convocata, oltre che nei casi e per  
gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'organo



amministrativo lo ritenga opportuno.-----

Ogni socio ha diritto ad almeno un voto nell'Assemblea. Se la quota e' multipla di un Euro, il socio ha diritto ad un voto per ogni Euro.-----

L'Assemblea sara' tenuta nella sede sociale, salvo che nell'avviso di convocazione non sia indicato un altro luogo, purché nel territorio nazionale.-----

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni successivi dalla chiusura dell'esercizio sociale, o entro 180 (centottanta) giorni quando particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della societa' lo richiedano.-----

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipano l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della societa', nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.-----

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. presso il domicilio dei soci almeno 8



(otto) giorni prima della data fissata per la stessa, devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza.-----

Nello stesso avviso puo' essere fissata, per un altro giorno, la data per la seconda convocazione, da tenersi qualora la prima vada deserta.-----

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea i soci che risultano iscritti nel libro dei soci.-----

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea mediante delega sottoscritta e la relativa documentazione e' conservata dalla societa'. Le deleghe non possono essere concesse ai dipendenti della societa', agli Amministratori ed ai componenti del Collegio Sindacale.-----

L'Assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento di questi, l'Assemblea sara' presieduta dal Vicepresidente e in caso di sua assenza, l'Assemblea eleggera' il proprio Presidente.-----

L'Assemblea nomina un Segretario, anche non socio, salvo il caso in cui il verbale e' redatto da notaio.-----

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da un processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.-----

Art. 8-----

L'Assemblea dei soci:-----

- sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.-----



Art. 9-----

Per le deliberazioni aventi ad oggetto le materie di cui all'art. 2479, comma 2, punti nn. 4) e 5) del codice civile, ed inoltre sugli aumenti e sulle riduzioni del capitale sociale, sulla nomina dei liquidatori, l'assemblea dei soci sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.-----

-----TITOLO V-----

-----AMMINISTRAZIONE-----

Art. 10-----

La societa' e' amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea, che sara' composto da cinque membri, eletti anche tra i non soci. L'Assemblea provvede anche alla nomina del Presidente e del Vice Presidente.-----

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.-----

Nel caso venisse meno, per qualsiasi causa, la maggioranza dei membri del Consiglio, l'intero Organo verra' considerato dimissionario e si provvedera', nei termini di legge, alle nuove nomine.-----

Art. 11-----

Il Consiglio di Amministrazione e' investito dei piu' ampi poteri per l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria

della società', eccettuato solo quanto per legge o per il presente statuto e' inderogabilmente riservato all'Assemblea.-

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di attribuire ad un Consigliere Delegato parte delle proprie funzioni, ai sensi dell'art. 2381 del codice civile.-----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Consigliere Delegato eventualmente nominato, hanno la rappresentanza legale della società'.-----

L'Organo amministrativo può nominare direttori, procuratori ad negotia ed ad litem e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.-----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in caso di assenza e/o impedimento del Presidente, il Vice-Presidente, presiede l'Assemblea.-----

Art. 12-----

All'Organo amministrativo spetterà il rimborso delle spese sostenute in ragione del suo ufficio. L'Assemblea potrà inoltre assegnare al Consiglio di Amministrazione una indennità annuale da ripartire, nel secondo caso, tra i suoi membri con criteri che il Consiglio stesso deciderà. Parte di tale indennità potrà, a discrezione dei Consiglieri, essere accantonata dalla società e corrisposta agli stessi al termine del mandato.-----

Art. 13-----

Il Consiglio di Amministrazione e' convocato dal Presidente

con lettera raccomandata sottoscritta dal Presidente o da chi da esso delegato, da spedirsi almeno cinque giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun Consigliere e Sindaco effettivo e, in caso di urgenza, con telegramma o a mezzo fax da spedirsi almeno un giorno prima.-----

Saranno tuttavia valide le sedute, anche non convocate come sopra, purché vi prendano parte tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci effettivi.-----

Art. 14-----

La società assume, con riferimento all'art. 11 comma 6 del D. Lgs n. 472 del 18 dicembre 1997, anche nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni o degli Enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti della società commettono nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri.-----

L'assunzione vale nei casi in cui il rappresentante abbia commesso la violazione senza dolo ed è in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno della società. Deve ritenersi altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle connotazioni di particolare gravità definite dall'art. 5, comma 3 dello stesso D. Lgs n. 472/97.-----

L'Assemblea dei soci potrà autorizzare l'organo Amministrativo a stipulare idonea polizza assicurativa per la copertura dei rischi di cui sopra.-----

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Vertical stamp*



-----TITOLO VI-----

-----COLLEGIO SINDACALE-----

Art. 15-----

La gestione della società e' controllata da un Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se istituito dall'Assemblea Ordinaria dei Soci. Esso si compone di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti, tutti da scegliere tra professionisti iscritti al Registro dei Revisori Contabili.---

Il collegio sindacale oltre alle competenze e poteri di cui all'art. 2403, salvo diversa deliberazione dell'assemblea all'atto della sua nomina, esercita anche il controllo contabile.-----

L'Assemblea determina il compenso annuo del Presidente e di ciascun Sindaco Effettivo, per l'intero triennio in carica, facendo riferimento alle tariffe professionali vigenti.-----

Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.-----

-----TITOLO VII-----

-----BILANCIO E UTILI-----

Art. 16-----

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvederà alla redazione del Bilancio di esercizio nei

termini e nella forma previsti dalle disposizioni di legge.---

Art. 17-----

Gli utili risultanti dal bilancio saranno ripartiti come segue:-----

- il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale fino a che questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il resto, salvo diversa destinazione dell'Assemblea, ai soci in proporzione delle rispettive quote.-----

-----TITOLO VIII-----

-----SCIoglimento E LIQUIDAZIONE-----

Art. 18-----

Nel caso di scioglimento della societa', per qualsiasi causa, l'Assemblea, con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, determinera' le modalita' di liquidazione e nominera' uno o piu' liquidatori, fissandone le attribuzioni, i poteri ed i compensi, ferma l'osservanza delle norme inderogabili per legge.-----

-----TITOLO IX-----

-----CLAUSOLA COMPROMISSORIA-----

Art. 19-----

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la societa' e i soci, ovvero tra i soci, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e/o impugnazioni di delibere assembleari e di decisioni dei soci, nonche' quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei

*Luella Polverini*

*[Handwritten signature]*



loro confronti, con la sola eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, saranno deferite alla decisione di un Arbitro Unico, nominato dal Comitato tecnico della Camera Arbitrale "Leone Levi" della Camera di Commercio di Ancona in conformita' del suo Regolamento generale.

Il procedimento arbitrale si istaurera' e si svolgera' secondo il Regolamento di procedura della predetta Camera arbitrale di tempo in tempo vigente, e l'Arbitro decidera' in via rituale secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili del Codice di Procedura civile (Art. 816 e ss) e delle disposizioni degli artt. 34, 35 e 36 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5; la decisione sara' espressa in un lodo idoneo ad acquistare efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 825, commi 2 e 3 c.p.c.,

TITOLO X

DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 20

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del codice civile e alle altre leggi vigenti in materia.

*Luca Biondi*

*Luca Biondi*

